



# COMUNE DI PALAZZAGO

PROVINCIA DI BERGAMO

24030-Via Maggiore,17-035/551261-fax 035/550197 [www.comune.palazzago.bg.it](http://www.comune.palazzago.bg.it)

Codice fiscale 80024950166 - p.i.02462070166

*Comune ricompreso nel percorso enogastronomico*

*STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALCALEPIO – D.d.u.o.1172/2009-Regione Lombardia  
nel Distretto del Commercio “COLLINE OROBICHE”–Ddg 4562-28.4.2010–Regione Lombardia*

## ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N° 32 /2017

relativa ai contratti tra “Privati” e “Prefettura ovvero altro Organo dello Stato Italiano” a ciò deputato in relazione all’emergenza richiedenti status di profugo secondo le normative internazionali ed europee.

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- il Sindaco è *Autorità Sanitaria Locale* assumendo anche poteri, ex art. 32 della Legge n° 833/1978 ed ex art. 117 del D. Lgs. n° 112/1998, di emanare **ordinanze contingibili ed urgenti**, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.
- il Sindaco assume anche le funzioni di Organo Locale dello Stato, cioè Ufficiale del Governo, sovrintendendo tra l’altro ex art. 54 T.U.E.L.:
  - a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.
- secondo l'art. 1 del R.D. n° 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) il Sindaco è **Autorità Locale di Pubblica Sicurezza**, nei Comuni dove manca il Capo dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo.

## DATO ATTO CHE:

- i comuni italiani, e in particolare quelli lombardi, in questo momento storico stanno ospitando diverse persone richiedenti il riconoscimento dello status di profugo o altra protezione umanitaria riconosciuta dalle normative internazionali ed europee;
- che tali soggetti molto spesso versano in situazioni di necessità e abbisognano di assistenza sociale e sanitaria;
- che tali problematiche si riversano quindi sui soggetti pubblici aventi competenza, tra cui anche i Comuni ospitanti i richiedenti lo status di profugo, sia relativamente a questioni igienico sanitario sia a problemi di tutela della sicurezza pubblica;
- che i richiedenti asilo, al fine dell'espletamento delle pratiche, hanno la necessità di alloggiare in strutture che siano pienamente rispettose delle normative igienico sanitarie e conformi alla normativa urbanistica nonché regolamentare vigente in ogni Comune;
- che a tal fine lo stato italiano ha delegato le Prefetture provinciali alla ricerca di alloggi ed alla sottoscrizione dei relativi contratti con i proprietari degli immobili;

## PRESO ATTO CHE:

- secondo l'art. 3 comma 2 T.U.E.L. *“Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne propone lo sviluppo”*;
- al Comune spettano ex art. 13, comma 1 T.U.E.L., *“...tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”*;
- l'art. 112 del T.U.E.L. statuisce che: *“Gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*;
- secondo l'art. 50 del D. Lgs. n° 267/2000 il Sindaco è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio Comunale quando non è previsto il Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune, esercita le altre funzioni attribuitegli quale Autorità Locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, adotta le Ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nomina i responsabili degli uffici e dei

servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

- l'art. 8 comma 1 lett. a bis) del D.L. 13/2017 introduce l'art. 5 bis al D.Lgs 142/2015 prevedendosi che *“1. Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ove non iscritto individualmente.”*

#### **OSSERVATO CHE:**

- il Sindaco è chiamato ad essere Organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 67, provvedimenti urgenti per far fronte a situazioni impellenti e non prevedibili nelle ipotesi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere locale;
- l'art. 50, comma 5°, D. Lgs. 267/2000 in combinato con l'art. 54, 2° comma, del D. Lgs. n° 267/2000 dispone che il Sindaco, nella sua qualità di Ufficiale del Governo, può anche adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ovvero misure *“extra ordinem”* non previste dalla legge e quindi a contenuto non predeterminato, con lo scopo e la finalità di reprimere e prevenire pericoli, che minacciano la pubblica incolumità;
- addirittura al Sindaco è attribuito il potere di emanare un'ordinanza di tal fatta con la finalità di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, anche se tale situazione si determina entro gli ambiti della proprietà privata, senza diretti riflessi sulla pubblica incolumità;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- al fine della gestione dell'emergenza e della crisi internazionale - costituita dalla sopraddetta imponente ondata migratoria, che proviene soprattutto dal continente africano, dovuta a diversi fattori contingenti tra cui anche lo stato di guerra e violenza dei paesi di origine - è necessario effettuare tutte le necessarie verifiche al fine del riconoscimento dello status di profugo;
- il Governo tramite le Prefetture ovvero altro Organo dello Stato attiva direttamente accordi e convenzioni con i privati per la gestione e ospitalità dei predetti migranti, nei tempi di attesa dell'espletamento delle necessarie procedure e verifiche;
- per la conclusione di tali accordi non è previsto il parere o l'acquiescenza dell'Amministrazione Comunale risultando spesso queste all'insaputa di tali accordi;

- tali situazioni tuttavia successivamente hanno immediate ricadute sulle Amministrazioni Comunali sussistendo infatti specifiche competenze ed obblighi con relativi oneri in capo agli Organi Comunali in ambito di igiene, sanità, ordine pubblico, sicurezza, assistenza sanitaria e sociale oltre che procedure di tipo anagrafico, la possibile necessità di adottare specifiche iniziative nonché da ultimo l'iscrizione anagrafica del richiedente protezione internazionale nel Comune;
- che tutte queste situazioni comportano quindi ricadute dirette sull'attività amministrativa comunale e possono anche determinare la necessità di iniziative e atti amministrativi da parte dell'Autorità Comunale;

#### **DATO ATTO CHE:**

- la situazione sopra esplicitata, non consente al Sindaco di impedire la sottoscrizione di contratti tra Prefettura e Società che gestiscono la dimora dei richiedenti asilo tuttavia legittima quest'ultimo ad assumere i propri poteri di Ordinanza al fine di prevenire situazioni emergenziali e garantire l'adeguata conoscenza della situazione relativamente al proprio territorio comunale;
- l'entrata in vigore della suddetta Ordinanza, è stata motivata dal conseguimento immediato della finalità di tutela della pubblica incolumità che ne ha costituito il fondamento;

#### **CONSIDERATO DA ULTIMO CHE:**

- la sistemazione logistica degli immigrati, comunque effettuata, viene ad incidere sul numero dei soggetti residenti nel territorio comunale, comportando la necessità di specifiche iniziative amministrative comunali, possibili situazioni di disagio socio sanitario ovvero circostanze che vanno ad incidere sulla pubblica sicurezza ovvero la necessità di azioni comunali al fine di favorire l'integrazione e la socializzazione dei soggetti ospitati;

#### **TUTTO QUESTO PREMESSO,**

#### **IL SINDACO ORDINA:**

- i Proprietari (persone fisiche o giuridiche) di beni immobili o comunque soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporre, affinché comunichino preventivamente all'Amministrazione locale la sottoscrizione di contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche)

- che abbiano tra le possibili finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo;
- ai Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune di comunicare entro 48 h. tramite p.e.c. (posta elettronica certificata) la partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza richiedenti asilo nonché di comunicare tramite p.e.c. l'esito della stessa entro 48 h. dall'uscita delle graduatorie ;
  - ai Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune di comunicare tramite p.e.c. , nei 15 giorni precedenti, la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con gli Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputate alla gestione dell'emergenza profughi;
  - ai Proprietari o Conduttori o Gestori (siano essi persone fisiche o persone giuridiche di qualsiasi natura e forma) di immobili siti nel Comune, di produrre all'Autorità Comunale tramite pec (posta elettronica certificata) entro 48 h. dalla sottoscrizione, il contratto stipulato con la Prefettura o con altro Organo dello Stato a ciò deputato (ovvero autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del predetto contratto con indicazione degli estremi precisi dell'atto di agibilità dei locali, con indicazione della durata del rapporto, dell'immobile cui inerisce, del numero di richiedenti asilo da ospitare nella struttura così come indicato in contratto) con allegazione di copia della conformità degli impianti di cui all'immobile, come rilasciati dal professionista incaricato;
  - di comunicare tramite p.e.c., attraverso una relazione quindicinale (ogni 15 gg a partire dalla data di sottoscrizione del contratto) da parte del soggetto privato contraente, l'organizzazione interna della struttura, consistente nella dichiarazione di quanti siano i soggetti che ivi vi alloggiano, della provenienza degli stessi nonché di ogni altra informazione riguardante la salute dei medesimi.

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti, il soggetto privato è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per ogni violazione commessa. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla Legge n° 689/1981 e del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative di Competenza Comunale.

### **DISPONE:**

la presente Ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto (prot.nr. 5446 del 05.08.2017), è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva; il Servizio Convenzionato di Polizia Locale e più in generale tutte le Forze dell'Ordine sono demandate a far osservare le disposizioni della presente Ordinanza; al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, alla Questura di Bergamo, alla Stazione Carabinieri di Almenno San Salvatore e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo;

l'Ufficio del Servizio Convenzionato di Polizia Locale predisporre e approva idonea modulistica per agevolare, chi è obbligato in forza del presente atto, all'inoltro delle comunicazioni al Comune di Palazzago;

la presente Ordinanza ha validità a far data dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale fino a tutto il 31/12/2017, in attesa di approvazione di specifico regolamento o di adeguamento dei regolamenti comunali vigenti al contenuto della stessa;

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia con sede a Milano o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Palazzago, 05/08/2017

IL SINDACO  
- Dott. Michele JACOBELLI -

